

LE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E LE ALTRE COOPERATIVE

La legge di riforma del diritto societario prevede che la cooperativa sia un “unicum societario” caratterizzato dalla variabilità di capitale e soprattutto dallo scopo mutualistico.

La stessa legge prevede però che le società cooperative vengano distinte in due diverse tipologie, COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE e COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

L'articolo 2512 del codice civile prevede e definisce le due succitate tipologie.

DEFINIZIONE : sono società cooperative a mutualità prevalente , in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
- Si avvalgono prevalentemente , nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
- Si avvalgono prevalentemente, nella loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Le cooperative a mutualità prevalente devono inoltre prevedere a statuto e di fatto rispettare i seguenti 4 requisiti mutualistici :

- divieto di distribuzione di dividendi (= remunerazione del capitale versato in base agli utili netti d'esercizio) ai soci in misura superiore di 2,5 punti percentuali rispetto alla remunerazione massima dei buoni postali fruttiferi, raggugliati al capitale effettivamente versato. Poiché la remunerazione massima attuale dei dividendi è pari al 7,50% , se un socio ha sottoscritto e versato un capitale pari a € 100,00 potrà ricevere un dividendo massimo lordo pari a € 7,5
- divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento. Il requisito della indivisibilità delle riserve viene quindi riferito ai soli soci cooperatori, ammettendosi la possibilità di prevedere negli statuti la costituzione di riserve tassate ma divisibili per i soci sovventori o finanziatori (fatta salva la riserva legale minima a cui dovrà comunque essere destinato il 30% degli utili, che rimarrà per tutti indivisibile ed in ogni caso non soggetta a tassazione).
- Devoluzione del patrimonio residuo, in sede di scioglimento, ai Fondi Mutualistici previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, dedotto solo il capitale versato e gli eventuali dividendi maturati.
- Divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. In pratica, stante l'attuale limite, i dividendi potrebbero essere remunerati nel limite massimo del 7,5% mentre le obbligazioni o le azioni di partecipazione cooperativa, acquistate dai soci cooperatori (cioè dai soci che partecipano allo scambio mutualistico, a differenza dei soci sovventori o finanziatori che apportano solo mezzi finanziari) potrebbero godere di una remunerazione massima pari al 9,5%.

Le cooperative a mutualità prevalente sono iscritte in apposito Albo, tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive e articolato su base provinciale, che verrà istituito entro il 30 giugno 2004, e vi depositano annualmente i propri bilanci, nei quali gli amministratori ed i sindaci (se esistenti) DEVONO documentare la condizione di PREVALENZA evidenziando contabilmente i seguenti PARAMETRI, alternativi a seconda ovviamente della modalità dello scambio mutualistico:

- i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del valore della produzione del conto economico).
- Il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro (voce B9 del costo della produzione).
- Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci oppure per beni conferiti dai soci deve essere rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi (voce B7) oppure al 50% del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite (voce B6 del conto economico). In particolare per le COOPERATIVE AGRICOLE la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità OPPURE il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
- Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali dei punti precedenti.

Circa quest'ultimo punto si veda il seguente esempio numerico esplicativo : cooperativa agricola che trasforma i prodotti conferiti dai soci (primo tipo di scambio mutualistico) ed allo stesso tempo fornisce servizi ai soci (secondo tipo di scambio mutualistico), in entrambe le attività opera anche con i terzi non soci.

Conferim. prodotti dei soci	€ 400	pari al 40% del valore totale delle merci acquisite
Acquisti prodotti da terzi	€ 600	pari al 60% del valore totale delle merci acquisite
Totale prodotto acquisito per la trasformazione € 1000		
Servizi forniti ai soci	€ 200	pari al 66,66% del valore totale dei servizi forniti
Servizi forniti a terzi	€ 100	pari al 33,34 del valore totale dei servizi forniti

MEDIA PONDERATA : $(40 \times 1000) / 1300 + (66,66 \times 300) / 1300 =$
 $= 30,76 + 15,38 = 46,14\%$ LA COOP. NON E' A MUTUALITA' PREVALENTE

La mutualità prevalente si PERDE quando per due esercizi consecutivi NON viene raggiunto il parametro del 50% del valore dell'attività svolta nei confronti o attraverso i soci.

Si PERDE inoltre quando non vengano rispettati i requisiti mutualistici o quando, anche per esplicita volontà della cooperativa, le clausole mutualistiche non vengano espresse esplicitamente a statuto.

Per dimostrare il raggiungimento del Parametro di prevalenza, la cooperativa DEVE dotarsi di un sistema contabile di rilevazione dei fatti economici tale da permettere la separata imputazione dell'attività svolta con i soci, rispetto a quella svolta con o attraverso i terzi.

Nella Nota Integrativa dei bilanci d'esercizio DEVONO essere fornite informazioni circa il raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza, esplicitando i relativi valori e dati numerici.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE. Alle altre cooperative possono comunque applicarsi eventuali altre agevolazioni, ad esempio di natura finanziaria o previdenziale. Si ritiene che per effetto della legge 112 / 2002 anche alle altre cooperative (NON prevalenti) si possa applicare l'esclusione dal reddito imponibile della percentuale di utile (30%) inviato alla riserva legale obbligatoria e indivisibile.

La sussistenza del requisito di PREVALENZA deve essere verificata a partire dall'esercizio 2004. Ad esempio una cooperativa che nel 2004 NON raggiunge il parametro di prevalenza, come pure nel successivo 2005, presumibilmente decadrà dalle agevolazioni fiscali a partire dall'1° gennaio 2005, anche se tale condizione di decadenza potrà essere verificata solo in sede di bilancio 31.12.2005. Si è premesso la parola "presumibilmente" in quanto il Governo non ha ancora varato alla data in cui scriviamo (novembre 2003) il "collegato" fiscale alla riforma del diritto societario.

Le COOPERATIVE SOCIALI e loro Consorzi, iscritte nella specifica Sezione del Registro Prefettizio o dell'Albo che ne prenderà il posto, nonché le Banche di Credito Cooperativo, se rispettano le disposizioni delle rispettive leggi settoriali (Legge 381/91 per le cooperative sociali) sono SEMPRE considerate a MUTUALITA' PREVALENTE a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza espressi a bilancio.

Le cooperative a mutualità prevalente NON possono trasformarsi in altre forme societarie.

Le altre cooperative, quelle a MUTUALITA' NON PREVALENTE, possono in assemblea straordinaria, con maggioranza qualificata, deliberare la loro trasformazione in altre forme societarie: ad esempio in società per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone.

In tal caso devono devolvere ai Fondi Mutualistici l'effettivo valore del patrimonio aziendale (attestato da apposita perizia giurata) dedotto esclusivamente il capitale sottoscritto, versato ed eventualmente rivalutato, eventuali dividendi non ancora distribuiti ed il residuo importo necessario alla costituzione della nuova società. In particolare nel caso in cui il numero dei soci della cooperativa sia inferiore a 50, la deliberazione di trasformazione necessita del voto favorevole di due terzi di essi. Quando i soci sono più di 10.000, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata col voto favorevole di due terzi dei votanti, se all'assemblea sono presenti direttamente o per delega almeno il 20% dei soci.

L'articolo 2515 del c.c. prevede un particolare regime di pubblicità. le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Tale Albo dovrà essere costituito su base nazionale e con articolazioni provinciali entro il 30 giugno 2004, a seguito di apposito Decreto del Governo.